

Milleproroghe modifiche alla legge professionale forense – L 247/2012

Legge 24 febbraio 2023, n. 14 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. (GU Serie Generale n.49 del 27-02-2023) Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/2023

4-ter. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "undici anni";

Art. 22.(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n.1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro **undici anni** dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n.1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».

Rinvio al 31 12 2023

Milleproroghe modifiche alla legge professionale forense – L 247/2012

4-ter. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 49, comma 1, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "undici anni"

Art. 49.(Disciplina transitoria per l'esame)

1. Per i primi **undici anni** (1) anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

Rinvio al 31 12 2023